



**ESU di PADOVA**

*Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la Provincia di Padova*  
*Via San Francesco, 122 – 35121 Padova – Codice Fiscale e Partita IVA: 00815750286*  
Tel. 049 8235611 – Fax 049 8235663

**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER  
IL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO  
DEGLI OLI ESAUSTI ALIMENTARI CODICE  
CER. 20.01.25**

CODICE CIG: Z0C2747D41

## **PREMESSA**

L'ESU di Padova (di seguito denominata semplicemente ESU), istituita con la Legge della Regione Veneto 7 aprile 1998, n°8, offre servizi ed interventi a studenti e neolaureati dell'Università di Padova e di altri Istituti di grado universitario di Padova, agli studenti dei corsi superiori dei Conservatori di Musica, a studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri.

### **Art. 1. Condizioni preliminari**

1. Il presente capitolato tecnico ha lo scopo di descrivere le attività che la ditta dovrà eseguire al fine di provvedere al ritiro, al recupero o allo smaltimento dell'olio esausto prodotto nelle strutture dell'ESU di Padova.
2. Le prestazioni che la Ditta dovrà fornire sono da ritenersi “chiavi in mano” con fornitura del personale, dei materiali e delle attrezzature necessarie alla realizzazione del servizio.
3. La concessione è a misura, ovvero verrà fatturato alla ditta il corrispettivo risultante dall'offerta economica per il quantitativo di olio ritirato.
4. Sono a carico della Ditta tutte le spese e oneri connessi per l'esecuzione del servizio richiesto.
5. La Ditta dovrà impegnarsi ad osservare la normativa vigente e quella che dovesse intervenire durante il periodo contrattuale.

### **Art. 2. Oggetto della concessione**

1. La presente concessione ha per oggetto il servizio di ritiro dell'olio esausto prodotto nelle varie sedi indicate di seguito.
2. La fornitura in uso gratuito dei contenitori da 200, 100 e 50 litri a tenuta, da lasciare nelle varie sedi interessate.
3. Come previsto all'art. 165 del D. L.vo 50 / 2016 il contratto di concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo come definito dall'art. 3 comma 1 lettera zz).
4. Le sedi dove effettuare il servizio sono le seguenti:

- Ristorazione Piovego – via G. Colombo 1 Padova
- Residenza “Giovanni Carli” - Via Martiri Giuliani e Dalmati, 25
- Residenza “Galeno Ceccarelli” - Via Monte Cengio, 19
- Residenza “Cittadella dello Studente” - Via Venezia, 20
- Residenza “Giuseppe Colombo” - Via Luigi Einaudi, 10
- Residenza “Nicolò Copernico” e “Liberty” - Via Giovanni Battista Tiepolo, 54
- Residenza “Lucrezia Piscopia Cornaro” - Via Curzola, 10
- Residenza “Carlo Ederle” - Via Giambattista Belzoni, 160
- Residenza “Goito” - Via Goito, 70
- Residenza “Luigi Luzzatti” - Via Luigi Luzzatti, 9-16A-16C
- Residenza “Nievo” – Via C. Moro, 4

ESU si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le strutture sopra riportate.

### **Art. 3. Durata e ammontare della concessione**

1. La concessione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.

2. Il valore della concessione, stimato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è così calcolato: valore di vendita allo stabilimento di produzione di biodiesel (fonte dati Arpa Lombardia) 0,50 € / kg per Kg 5.800,00 stimati di produzione, fatturato stimato totale € 2.900,00 al netto di Iva.
3. Non vi sono rischi da interferenza lavorativa quindi i relativi oneri della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00).
4. La Ditta s'impegna a erogare il servizio per tutto il periodo contrattuale.
5. Eventuali modifiche saranno in seguito concordate con l'ESU.
6. L'ESU potrà recedere dal contratto o sospendere parzialmente le forniture, previo preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (nel prosieguo PEC) nei seguenti casi:
  - a) per cambio di destinazione dell'immobile/gruppo di immobili;
  - b) qualora per qualsiasi motivo, non abbia più la disponibilità o l'uso dell'immobile/gruppo di immobili;
  - c) per lavori di ammodernamento o adeguamento dell'immobile/gruppo di immobili ritenuti, a proprio insindacabile giudizio, non procrastinabili per la tutela, la sicurezza, l'igiene degli utenti e/o richiesti dall'entrata in vigore di nuove leggi e/o norme;
  - d) modifiche organizzative e di indirizzo dell'ESU;
7. Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto l'ESU non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la Ditta sarà obbligata a eseguire il servizio per un periodo di 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

#### **Art. 4 Modalità di svolgimento del servizio**

1. Il servizio regolato dal presente capitolato tecnico è riferito alle tipologie dei rifiuti così come individuati dal Nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti CER 2002 in ottemperanza al testo coordinato della decisione del 3 Maggio 2000 n. 2000/ 532/CE con le decisioni 16 gennaio 2001, n. 2001/149/CE e 23 Luglio 2001 n. 2001/573/CE. Per la corretta e piena applicazione di quanto sopra si fa riferimento alla direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 09 Aprile 2002.
2. Il servizio è costituito da un unicum inscindibile nelle sue componenti del carico, trasporto, recupero/smaltimento finale, fornitura dei contenitori, fornitura del materiale d'uso e di quant'altro occorrente compresa la messa in opera di apposite attrezzature, ove necessario, nell'ipotesi di eventuale ammasso temporaneo dei rifiuti, per l'espletamento del servizio e l'impiego di tecnologie, mezzi e strumenti adeguati alle necessità rispondenti alle disposizioni di legge nazionali e regionali, necessarie ad assicurare un corretto svolgimento del servizio nell'intero arco operativo.
3. Locali, aree esterne, e qualsiasi altra zona eventualmente interessata all'esecuzione dell'attività dovranno essere ripuliti, rassettati al termine delle attività di prelievo e lasciati in perfetto ordine.
4. Qualora durante l'operazione di raccolta dovesse verificarsi un versamento o una fuoriuscita di olio, la Ditta dovrà provvedere alle operazioni di recupero, pulizia, disinfezione e/o bonifica dell'area interessata con idonei prodotti e attrezzature.
5. La ditta dovrà redigere il formulario di identificazione dei rifiuti conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06, art.193.
6. Il formulario deve essere compilato in tutte le sue parti in modo leggibile e con l'ausilio, per l'individuazione del firmatario, del timbro identificativo.
7. L'olio ritirato presso la ristorazione Piovego dovrà essere pesato, mentre quello delle residenze verrà pesato presso la Ditta e verranno certificati tramite l'emissione di apposita documentazione, ovvero quarta copia del formulario rifiuti.

#### **Art. 5. Responsabilità gestionale ed obblighi della Ditta aggiudicataria**

1. La Ditta dovrà effettuare la raccolta, confezionamento, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti evitando ogni danno, perseguendo il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, garantendo il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie, così da prevenire l’insorgere di ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del sottosuolo, preservando nel contempo fauna e flora.
2. L’ESU di Padova rimane sollevata da qualsiasi responsabilità in merito al corretto recupero/smaltimento dei rifiuti dopo l’avvenuto affidamento degli stessi a soggetti autorizzati ad eseguire operazioni suddette e, comunque, alla ricezione della copia del formulario di identificazione controfirmato dal destinatario (quarta copia).
3. E’ preciso obbligo della Ditta adottare tutte le misure ed impiegare mezzi atti ad evitare infortuni o danni a cose e persone. Pertanto, l’ESU di Padova deve intendersi esonerata da ogni qualsivoglia responsabilità verso agenti od operai dell’appaltatrice, nonché verso terzi.
4. **La Ditta dovrà individuare tra il proprio personale dipendente e comunicare all’ESU di Padova il nominativo, l’indirizzo e il recapito telefonico di un Referente.**
5. La funzione del Referente è quella di controllare e fare rispettare al personale dell’Impresa le funzioni e i compiti stabiliti.
6. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Referente o l’incaricato della Ditta, si intendono fatte direttamente all’Impresa.

#### **Art. 6. Sicurezza sul lavoro e igienico sanitaria**

1. Considerata l’attività svolta, non sussistono rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Pertanto non vi è l’obbligatorietà del DUVRI e stima di eventuali oneri per la sicurezza.
2. La Ditta è tenuta all’osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione del personale contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali.
3. La Ditta s’impegna a riservare al personale dipendente trattamenti non inferiori ai minimi contrattuali previsti dal CCNL applicabile alla categoria e di provvedere regolarmente al versamento di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti da legge a favore del proprio personale dipendente.
4. Il personale addetto all’esecuzione dei servizi deve essere alle dipendenze della Ditta appaltatrice, professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, nel numero necessario per l’esecuzione del servizio, secondo qualità e livelli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro per le prestazioni che tale personale è chiamato a svolgere.
5. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con mezzi di proprietà o in piena disponibilità della Ditta e autorizzati per il trasporto specifico.
6. La Ditta dovrà assicurare che il proprio personale, durante il servizio, mantenga un comportamento riguardoso e improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti degli assistiti e dovrà agire in ogni occasione con la massima diligenza professionale specifica.
7. In particolare, La Ditta dovrà assicurare che il proprio personale:
  - a) indossi apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro e della Ditta; b) abbia sempre con se un documento di identità personale; c) indossi correttamente i dispositivi di protezione individuale;
8. La Ditta si impegna a richiamare e, se necessario, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o che, per seri motivi, non risultassero idonei per l’attività in oggetto. Le segnalazioni e le richieste in tal senso da parte di ESU di Padova sono vincolanti per la Ditta.
9. La ditta dovrà provvedere a tutti gli strumenti, utensili ed attrezzature sia specifici che di uso generale, per l’esecuzione dell’attività (mezzi di sollevamento, ragni, contenitori speciali ecc.). Tutti gli utensili e le attrezzature dovranno essere conformi alle norme antinfortunistiche in vigore.

10. La Ditta firmando il presente capitolato attesta che tutto il personale impiegato è stato formato per svolgere il servizio richiesto.

**Art. 7. Sorveglianza e controllo del servizio**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella persona del Responsabile Settore Economato – Gare.
2. La gestione esecutiva del contratto è affidata al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che è individuato allo scopo nel Responsabile del Settore residenze e della Ristorazione.

**Art. 8. Contabilizzazione – fatturazione – pagamenti**

1. ESU fatturerà ogni 3 mesi la somma, ottenuta moltiplicando i Kg ritirati per il corrispettivo offerto.
2. I pagamenti dovranno avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture mediante bonifico bancario sul conto che verrà comunicato alla Ditta.
3. A norma D.lgs 9.10.2002 n. 231, art. 4, gli interessi di mora applicati dall'ESU alla ditta per il ritardo nei pagamenti del rimborso in oggetto è del 6% (sei per cento) su base annua. Con la firma del presente Capitolato, le parti concordano nel ritenere equo tale tasso d'interesse.
4. La ditta è obbligata a fornire il codice univoco per l'emissione della fatturazione elettronica.

**Art. 9. Divieti**

1. A pena di nullità, è vietato alla Ditta cedere in tutto o in parte il contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice appalti e comunque, del caso, previa autorizzazione del RUP, dopo avere verificato che il subentrante soddisfi i criteri di selezione qualitativa ed i requisiti di qualificazione stabiliti inizialmente in capo al cedente e che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere l'applicazione del Codice appalti.
2. ESU rifiuta fin d'ora qualsiasi forma di cessione di credito.
3. L'inosservanza dei divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta la risoluzione di diritto del contratto.

**Art. 10. Imposte e tasse**

1. Sono a carico della Ditta le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2. Sono a carico della Ditta tutti i costi derivanti da eventuali danni provocati durante lo svolgimento del servizio, che verranno calcolati e imputati alla Ditta.
3. Il contratto, redatto nella forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 e, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi del DPR 26/03/1986 n. 131 solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del DPR 26/04/1986, n. 131.
4. Spetta alla Ditta dare prova del loro assolvimento all'atto della stipula del contratto.

**Art. 11. Privacy**

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
2. Responsabile "esterno" del trattamento dei dati è la Ditta.
3. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@esupd.gov.it](mailto:dpo@esupd.gov.it)
4. Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del contratto; il mancato conferimento determina l'impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente convenzione.
5. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione del contratto e per le rispettive comunicazioni conseguenti.
6. La Ditta si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso durante e a causa dell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, obbligandosi a non divulgarli e ad

utilizzarli esclusivamente per gli scopi necessari all'esecuzione dei servizi, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Unione europea.

7. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D. Lgs 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
8. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati.
9. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti al Garante per la protezione dei dati con sede in Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma o ad altra autorità europea di controllo.
10. La ditta dichiara di avere preso visione dell'informativa privacy allegata (allegato\_1), in riferimento alla presente procedura.

#### **Art. 12. Penali**

1. Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione del servizio di cui al presente Capitolato Tecnico.
2. Le citate condizioni possono riferirsi a ritardo nell'esecuzione delle attività descritte e previste nel Capitolato Tecnico e alla loro mancata esecuzione. Per mancato rispetto delle condizioni s'intende qualunque ritardo non giustificato e/o approvato dal ESU.
3. In caso di mancata effettuazione e / o di effettuazione parziale delle prestazioni richieste, per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale di € 100,00.
4. Le penalità non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
5. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui la Ditta avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal ESU.

#### **Art. 13 - Recesso**

1. Nei modi e nei termini previsti dall'art. 109 "recesso" del Codice, ESU ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.
2. ESU ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora intervengano norme statali o regionali che contraggano e riducano la capacità di spesa di ESU.
3. In caso di recesso, la Ditta è tenuta ad assolvere gli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato Tecnico, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per ESU.
4. La Ditta ha diritto inoltre al pagamento dei servizi prestati ai sensi dell'art. 109 del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, e/o rimborso spese

#### **Art. 14. Risoluzione**

1. La risoluzione potrà avvenire per i casi previsti dall'art. 108 "risoluzione" del D.Lgs. 50/2016, e per inadempimento della Ditta agli obblighi contrattuali.
2. Qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta, formula la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di 15 giorni, entro il quale la Ditta dovrà rispondere. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto, ESU su proposta del DEC dichiara risolto il contratto.
3. Nel caso che l'importo delle sanzioni, superi del 10% l'importo del contratto, lo stesso verrà risolto.
4. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice civile.

5. Se la Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU a titolo di risarcimento, potrà richiedere un risarcimento per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l'assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

**Art. 15. - Disposizioni finali – foro competente**

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, s'impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento aggiornato da ESU con DCS n. 17 del 07.06.2018. A tale fine si dà atto che il Codice risulta pubblicato sul sito istituzionale di ESU all'indirizzo: [www.esupd.gov.it](http://www.esupd.gov.it) in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente/sottosezione Atti generali" e che ne è stata presa visione in tutte le sue parti. La violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto.
2. La Ditta inoltre dichiara ad avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) di ESU, tuttora vigente, in tutte le sue clausole, nessuna esclusa, accessibile dall'indirizzo [www.esupd.gov.it](http://www.esupd.gov.it) in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente/sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione"
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'affidatario, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti di ESU che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con ESU.
4. La Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequenza abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'impresa con i dirigenti, nonché i dipendenti di ESU e attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.
5. Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente Capitolato, si fa riferimento alla legge italiana, in particolare, al D.Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione.
6. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Padova.